



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazione per le imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0003959 - 15/01/2015 - USCITA

ANCI

Via dei Prefetti, 46

00186 ROMA

sorrenti@anci.it

gastaldi@anci.it

CONFCOMMERCIO

Piazza G.G. Belli, 2

00153 ROMA

legislativo@confcommercio.it

r.cerminara@confcommercio.it

CONFESERCENTI

Via Nazionale, 60

00184 ROMA

giuseppe.dellaquila@confesercenti.it

ANCD CONAD

Via Guattani, 9

00161 ROMA

ancd@ancd.it

FEDERDISTRIBUZIONE

Via Albricci, 8

20122 MILANO

legislazione@federdistribuzione.it

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

Via Torino, 146

00184 ROMA

s.presidenza@allenazacooperative.it

REGIONE PIEMONTE

Piazza Castello, 165

10122 TORINO

patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

grazia.aimone@regione.piemonte.it



REGIONE LIGURIA

Via Fieschi, 15

16121 GENOVA

serenella.milia@regione.liguria.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Viale Aldo Moro, 52

40127 BOLOGNA

Pcastellini@regione.emilia-romagna.it

REGIONE LAZIO

Via Cristoforo Colombo, 212

00147 ROMA

rdelroschio@regione.lazio.it

ddipierro@regione.lazio.it

REGIONE TOSCANA

Piazza Duomo, 10

50122 FIRENZE

silvana.panetta@regione.toscana.it

E p.c.

All'Ufficio Legislativo

SEDE

ufficio.legislativo@mise.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

gabinetto@mise.gov.it

Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato

Se. Simona Vicari

SEDE

vicari.segreteria@mise.gov.it

Dott.ssa Silvia Paparo

Dipartimento della funzione pubblica

Ufficio per la Semplificazione amministrativa

s.paparo@funzionepubblica.it

s.paparo@governo.it



Oggetto: *Schema di Accordo da adottare in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui regimi abilitativi per le diverse attività commerciali*

A seguito di quanto deliberato dal Coordinamento tecnico delle Regioni e Province Autonome, settore Commercio, in data 12 giugno 2013, ovvero l'approvazione della richiesta di un Tavolo di confronto MISE-Regioni in materia di liberalizzazioni, è stato attivato un Tavolo istituzionale informale, composto da rappresentanti della scrivente Direzione Generale e delle Regioni in elenco al fine di avviare un confronto per la condivisione, a livello nazionale, dei regimi abilitativi per le diverse attività commerciali.

In esito ai numerosi incontri, che hanno avuto luogo nel corso del 2014 presso la scrivente Direzione, è stato predisposto e condiviso il contenuto dell'allegato schema di Accordo che dovrà essere oggetto di adozione in sede di Conferenza Unificata.

Ai fini dell'analisi del contenuto dell'allegato schema di Accordo è convocata una riunione presso la scrivente Direzione Generale, Via Sallustiana 53, il giorno 29 gennaio 2015, alle ore 14.30, presso la sala riunioni sita al I° piano.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. Vecchio', written in a cursive style.

BB/ convocazione tavolo
[Handwritten mark]



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

RELAZIONE

**Oggetto: Schema di Accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Titoli legittimanti all'avvio delle attività commerciali**

Da alcuni anni sono state avviate una serie di importanti azioni per introdurre nell'ordinamento misure di liberalizzazione e semplificazione.

In via preliminare, si richiama il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 123/2006/CE (la cosiddetta Direttiva Servizi), successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n.147.

Si richiama, altresì, il contenuto dei provvedimenti di liberalizzazione e semplificazione delle attività produttive di cui al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), al decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) nonché al decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

Le disposizioni introdotte nell'ordinamento dai predetti decreti, infatti, sono intervenute praticamente in tutti i settori produttivi e di servizio nel presupposto che per lo sviluppo in ogni settore economico è fondamentale una regolazione idonea a creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese, assumendo, quale preconditione, la libertà di accesso al mercato.

In tal senso sono stati introdotti strumenti di semplificazione, sburocratizzazione e sgravio dai vincoli ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività d'impresa, al fine di eliminare restrizioni normative, procedure amministrative eccessivamente gravose e incertezza giuridica che limitano l'iniziativa imprenditoriale e la conseguente potenzialità di crescita.

In tale contesto, particolare rilievo, hanno assunto le disposizioni contenute nell'articolo 1 del citato d.l. n. 1 del 2012 e nell'articolo 12 del citato d.l. n. 5 del 2012.

Nello specifico, l'articolo 1 del d.l. n. 1 del 2012, ai commi 1 e 2, contiene disposizioni abrogative ed interpretative in senso restrittivo relativamente a tutte quelle norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, nonché di quelle norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non



adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite.

La citata norma, inoltre, prosegue al comma 3 statuendo che: *"Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012⁽⁶⁾ uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente"*.

Strettamente collegato alla norma di cui all'art. 1 del d.l. n. 1 del 2012, è il disposto dell'art. 12 del d.l. n. 5 del 2012, che, al comma 1, prevede che le Regioni, le Camere di Commercio, i Comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni di categoria interessate *"possono stipulare convenzioni per attivare, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttive e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio"*.

La medesima disposizione prevede, altresì, ai commi 2 e 3, che, tenendo conto di detta sperimentazione e di quanto previsto dal citato articolo 1 del decreto legge n. 1 del 2012, il Governo adotti *"entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa"*.

Il successivo comma 4 stabilisce che con i medesimi regolamenti previsti all'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 1 del 2012, (che avranno il fine di *"individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi"*) sono, altresì, individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ovvero a mera comunicazione.

Detti regolamenti non sono stati adottati entro il termine del 31 dicembre 2012, richiamato nel citato comma 3, dell'articolo 1, del decreto legge n. 1 del 2012, né entro il 31 dicembre 2013, termine indicato nell'articolo 37-bis del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale al comma 1 ha infatti prorogato al 31-12-2013 le attività di sperimentazione richiamate nel citato comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge n. 5 del 2012.

Stante, infatti, la mancata adozione dei citati regolamenti attuativi entro i termini previsti – adozione che peraltro sembrerebbe non più attuale alla luce delle diverse ipotesi contenute nelle successive



iniziative legislative di semplificazione -, e comunque nelle more di eventuali ulteriori interventi normativi o regolamentari, assume particolare rilievo l'esigenza espressamente manifestata dai rappresentanti degli enti territoriali regionali, per la parte di competenza relativa al settore commerciale, i quali hanno ritenuto di avviare un percorso di collaborazione con il Ministero al fine di condividere gli indirizzi interpretativi della vigente legislazione relativa ai titoli abilitativi all'avvio o legittimanti la modifica o cessazione dell'attività commerciale, alla luce delle numerose norme di semplificazione e liberalizzazione emanate, onde garantire omogeneità di applicazione sul territorio nazionale ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che intendono avviare un'attività economica nel settore in discorso.

In tal senso, la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, prendendo atto della suddetta esigenza, deliberata dal Coordinamento tecnico delle Regioni e Province Autonome, settore Commercio, nella riunione del 12 giugno 2013, ha approvato la proposta di istituire un Tavolo di confronto MISE-Regioni in materia di liberalizzazioni, inoltrando la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico; tra i temi sui quali avviare un confronto è stato previsto anche quello della condivisione, a livello nazionale, degli indirizzi interpretativi della vigente legislazione in merito ai titoli legittimanti all'avvio e all'esercizio delle attività commerciali.

In accoglimento di tale proposta, è stato costituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle Regioni Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Lazio, che si è riunito presso la scrivente Direzione nei giorni 5 e 26 marzo 2014, 15 aprile 2014, 13 maggio 2014, 23 settembre 2014 e 16 ottobre 2014. In esito tali incontri è stato predisposto e condiviso il contenuto dell'allegato schema di Accordo, con relativa tabella, nella quale, sono state elencate tutte le tipologie e modalità delle attività commerciali.

Si tratta in particolare delle seguenti attività:

- *somministrazione di alimenti e bevande al pubblico*
- *somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti (al domicilio del consumatore; negli esercizi annessi ad alberghi, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287 del 1991, nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno; esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nei mezzi di trasporto pubblico)*



- *attività commerciale in sede fissa* (in esercizi di vicinato, in medie e in grandi strutture di vendita)
- *forme speciali di vendita* (in spacci interni, ovvero la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a coloro che hanno titoli ad accedervi; tramite apparecchi automatici, ovvero la vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici; tramite apparecchi automatici in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita adibiti in modo esclusivo a tale vendita; per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione; presso il domicilio dei consumatori)
- *commercio al dettaglio su aree pubbliche* (su posteggi dati in concessione e in forma itinerante)
- *commercio all'ingrosso*.

Per i diversi procedimenti contemplati dalle discipline di settore (apertura, trasferimento di sede, trasferimento della gestione o della titolarità, ampliamento, riduzione della superficie, cessazione dell'attività) sono stati indicati gli estremi normativi relativi alle singole modalità d'esercizio.

In corrispondenza, poi, sono stati riportati gli estremi normativi relativi ai requisiti di onorabilità e, ove previsti, ai requisiti professionali. Nel nostro ordinamento, infatti, nella totalità dei casi, la legittimazione all'avvio e all'esercizio di una attività commerciale è indissolubilmente correlata al possesso dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di vendita, elencate in tabella, i requisiti di onorabilità sono quelli stabiliti dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.; per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre a quelli del comma 1, sono previsti ulteriori requisiti di onorabilità stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 71. I requisiti professionali sono richiesti solo per l'avvio di attività commerciali al dettaglio riguardanti il settore merceologico alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e sono elencati all'articolo 71, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010.

Nella tabella predisposta, poi, in corrispondenza dei procedimenti elencati, sono stati individuati e condivisi con i rappresentanti regionali, componenti il gruppo di lavoro, gli istituti e vincoli autorizzatori ritenuti applicabili.

Al riguardo, si osserva che l'individuazione di tali istituti e vincoli è risultata agevole per la quasi totalità dei procedimenti relativi all'attività commerciale oggetto del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i., che ha recepito la Direttiva 123/2006/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, per i quali la verifica della proporzionalità e la conseguente individuazione degli istituti è risultata già conforme alle esigenze di semplificazione.

Detto decreto legislativo, infatti, a seguito di una operazione di verifica dei casi nei quali ritenere ammissibile il mantenimento dell'istituto dell'autorizzazione, essendo il medesimo correlato alla necessità di salvaguardare i motivi imperativi di interesse generale che soli possono giustificarlo sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ha individuato le attività alle quali applicare l'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della



legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. In tal senso, peraltro, è risultata sussistere corrispondenza tra quanto previsto dalla disciplina nazionale e quella regionale.

In alcuni casi, poi, è stato agevole individuare e condividere con i rappresentanti regionali alcuni procedimenti di avvio dell'attività o di modificazione o cessazione della medesima assoggettabili all'istituto della comunicazione, più semplificato rispetto alla SCIA, in quanto correlati a variazioni dell'attività per le quali non sussistono le esigenze di verifica delle condizioni e dei presupposti che invece richiede l'utilizzo della segnalazione.

Oggetto, invece, di analisi ed approfondimenti sono stati alcuni procedimenti per i quali il gruppo di lavoro ha ritenuto di individuare in via interpretativa istituti semplificati rispetto a quelli previsti dalle originarie discipline di settore, sia nazionale che regionali, stante i principi introdotti nell'ordinamento dalle numerose norme di liberalizzazione e semplificazione citate in premessa.

Ci si riferisce, nello specifico, alle attività di vendita sulle aree pubbliche, per le quali si è indicato l'istituto della SCIA in luogo dell'autorizzazione, in base alle motivazioni esplicitate nel prosieguo (cfr. pag. 8).

Per concludere, si evidenzia che in soli due casi sono stati indicati titoli non espressamente previsti dalla vigente disciplina, ritenuti comunque indispensabili stante il contesto normativo di riferimento e le ricadute in termini di gestione e controllo dell'attività da parte dell'ente locale: trattasi dell'istituto dell'autorizzazione, nella forma del silenzio-assenso entro 60 giorni, per l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate e dell'istituto della SCIA, nel caso di ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in zone non tutelate.

Al riguardo si precisa che con il decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. (cfr. articolo 64, comma 3), al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, si è consentito ai comuni di poter adottare dei provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela e limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale sociale e di viabilità rendano impossibili ulteriori afflussi di pubblico.

Di conseguenza nelle zone soggette a tutela ai sensi del citato comma 3, l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché il trasferimento da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

E' stato ritenuto, pertanto, implicito e comunque necessario che anche l'ampliamento degli esercizi di somministrazione in zone tutelate sia sottoposto all'istituto dell'autorizzazione al fine di garantire l'interesse della collettività ai sensi del citato comma 3, non essendovi differenze rilevanti nell'esigenza di valutazione dell'impatto in termini di sostenibilità fra l'apertura di un nuovo



esercizio di somministrazione e l'ampliamento di un esercizio esistente per una superficie, ad esempio, pari a quella dell'ipotetico nuovo esercizio.

Nel caso dell'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone non tutelate è stata invece normalmente prevista la SCIA, per le minori ripercussioni che in tali zone qualsiasi attività di somministrazione ha su territorio, ambiente, viabilità, sicurezza, etc..

Premesso quanto sopra, con riferimento agli specifici contenuti della tabella si forniscono alcuni elementi di sintesi, distinti per tipologia di attività, che si ritengono utili al fine di evidenziare con maggiore precisione, in relazione agli istituti applicabili, non solo le procedure e le norme di settore di riferimento ma anche le norme che, ad avviso del gruppo di lavoro, consentono l'applicazione di istituti semplificati rispetto a quelli indicati nel citato decreto legislativo n. 59 del 2010.

- *Attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico*

Il citato decreto legislativo n. 59 è intervenuto nel settore dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevedendo, nella quasi totalità delle modalità di esercizio, l'istituto della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), una modalità semplificata per l'avvio delle attività commerciali, che è stata introdotta dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo che ha provveduto a riformulare il testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e che ha sancito l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio dell'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

Sono pertanto soggetti a SCIA: l'apertura degli esercizi nelle zone non tutelate, il trasferimento di sede degli esercizi nelle zone non tutelate, il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi (sub ingresso); l'ampliamento degli esercizi in zone non tutelate.

Resta ferma la necessità dell'autorizzazione (nella forma del silenzio-assenso entro 60 giorni) nel caso di apertura e di trasferimento di sede e di ampliamento degli esercizi nelle zone del territorio comunale da salvaguardare, nel caso di trasferimento di sede degli esercizi da zona non tutelata a zona tutelata e nel caso dell'ampliamento degli esercizi al pubblico in zone tutelate.

In caso di riduzione della superficie e di cessazione dell'attività è sufficiente l'istituto della comunicazione.

- *Attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti*

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti è disciplinata dall'articolo 3, comma 6, lettere da *a*) a *h*), della legge 25 agosto 1991, n. 287: in tutti i casi è stato previsto l'istituto della SCIA per l'avvio dell'attività, il subingresso e l'ampliamento della superficie (laddove previsto); sono invece soggetti a mera comunicazione la riduzione della superficie e la cessazione dell'attività.

Si ritiene utile precisare che il riferimento all'attività di somministrazione negli esercizi annessi ad alberghi, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, di



cui al citato articolo 3, comma 6, lettera b), della legge n. 287 del 1991, è stato mantenuto stante la dichiarata illegittimità costituzionale, da parte della Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 2012, dell'articolo 8, comma 2, dell'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, c.d. "Codice del Turismo", il quale aveva ricompreso nella licenza di esercizio dell'attività ricettiva anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura.

- *Attività commerciale in sede fissa*

Esercizi di vicinato: nel caso dell'apertura, del trasferimento di sede, del trasferimento della gestione o della titolarità e dell'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato - ovvero quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti - è stato previsto l'istituto della SCIA; resta fermo l'istituto della comunicazione nei casi di riduzione della superficie e della cessazione dell'attività.

Medie e grandi strutture di vendita: per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media e di una grande struttura di vendita è stato previsto l'istituto dell'autorizzazione, nella forma del silenzio assenso, rispettivamente entro 90 e 120 giorni; la SCIA è prevista nel caso di trasferimento della gestione o della titolarità sia di una media che di una grande struttura di vendita; resta ferma la comunicazione per la riduzione della superficie e nel caso di cessazione dell'attività per entrambe le tipologie di strutture commerciali.

- *Forme speciali di vendita*

Le forme speciali di vendita sono disciplinate dagli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, così come successivamente modificati e integrati dagli articoli 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Spacci interni, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e vendite effettuate presso il domicilio del consumatore: per l'avvio dell'attività di vendita, il subingresso e l'ampliamento della superficie di vendita, laddove previsto, è stato previsto l'istituto della SCIA; resta ferma, invece, la comunicazione per la riduzione della superficie, laddove prevista, e per la cessazione dell'attività.

Apparecchi automatici: con riferimento all'attività di vendita tramite apparecchi automatici appare utile precisare che la medesima può essere svolta non solo in locali adibiti non in modo esclusivo a tale tipologia di vendita, ma anche in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 114 del 1998, il quale dispone altresì che essa è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Fermo quanto sopra, si è pertanto provveduto ad inserire nella tabella anche i casi specifici in cui tale forma speciale di vendita venga effettuata in esercizi di vicinato, in medie e in grandi strutture



di vendita, adibiti in modo esclusivo a tale tipologia di vendita. In questi ultimi casi, ovviamente, restano validi i titoli legittimanti previsti per tali tipologie di esercizi commerciali.

Nel caso, invece, dell'attività di vendita tramite apparecchi automatici in locali adibiti non in modo esclusivo a tale tipologia di attività, è stato previsto l'istituto della SCIA nel caso dell'avvio dell'attività e del subingresso; resta ferma la comunicazione nel caso di ulteriore ubicazione di un distributore automatico in aggiunta a quella comunicata con SCIA di avvio di attività e nel caso della cessazione dell'attività.

- *Commercio sulle aree pubbliche*

Il commercio sulle aree pubbliche è disciplinato dagli articoli dal 27 al 30 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

In particolare l'articolo 28, comma 2, nel suo tenore letterale originale, stabilisce che l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, sia su posteggi dati in concessione che su qualsiasi area purché in forma itinerante, è soggetto ad apposita autorizzazione, la quale abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

Nelle tabelle in discorso è stato ritenuto applicabile in via interpretativa, per entrambe le suddette tipologie commerciali, l'istituto della SCIA, anziché l'istituto dell'autorizzazione nella formulazione del silenzio-assenso entro 90 gg. previsto originariamente dalla disciplina di settore, in considerazione del fatto che essendo venuti meno nel frattempo i relativi meccanismi programmatori per contingenti connessi alla domanda di mercato, l'autorizzazione è solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa. La discrezionalità degli enti locali relativa all'ordinato sviluppo del settore è infatti attualmente esercitata, quanto al commercio ambulante in sede fissa, nella fase di programmazione ed individuazione delle aree pubbliche da destinare a tali attività in forma di mercato o fiere e nell'organizzazione delle stesse in posteggi da assegnate agli operatori con provvedimenti di concessione secondo i citati criteri recentemente concordati. Quanto al commercio ambulante in forma itinerante, tale discrezionalità è esercitata dagli enti locali in sede di programmazione basata su esigenze di ordine pubblico, salute e sicurezza dei cittadini e controllo del traffico, in base a cui alcune aree del territorio comunale possono essere escluse per l'intera giornata o per determinati orari dall'ambito del libero svolgimento di tale attività.

L'istituto della SCIA è altresì previsto nel caso del subingresso all'attività, mentre resta ferma la comunicazione nel caso della cessazione dell'attività.

- *Commercio all'ingrosso*

Per il commercio all'ingrosso, ormai liberalizzato, viene richiesto il solo possesso dei requisiti di onorabilità alla luce delle modifiche intervenute all'alinea del comma 6 dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, che hanno di fatto



determinato l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari, con conseguente soppressione di tale obbligo nel caso di commercio all'ingrosso.

Per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso è stato indicato l'istituto della comunicazione, stante la circostanza che può comunque verificarsi la necessità di effettuare controlli su tutte le attività commerciali operanti sul territorio e quindi la necessità di avere conoscenza anche della dislocazione delle medesime attività di commercio all'ingrosso.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio', written in a cursive style.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui regimi abilitativi per le diverse attività commerciali

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'articolo 1, comma 1 e 2, contiene disposizioni abrogative ed interpretative in materia di limiti all'esercizio delle attività economiche e, al comma 3, disciplina le modalità di individuazione delle attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione e di disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che all'articolo 12, comma 4, dispone che siano individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere;

CONSIDERATA l'opportunità, alla luce della carente specifica attuazione delle richiamate disposizioni e tenuto conto dei principi generali desumibili dai medesimi provvedimenti normativi di liberalizzazione e semplificazione, di un riesame complessivo della disciplina normativa relativa alle attività commerciali, alle modalità di esercizio, ai procedimenti previsti, nonché, ai titoli legittimanti;

VERIFICATA, per ogni singolo procedimento connesso ai titoli legittimanti l'esercizio delle attività commerciali, la possibilità di prevedere anche in via interpretativa l'applicazione di istituti più proporzionati, quali l'istituto semplificato della segnalazione certificata di inizio di attività o della comunicazione;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità con particolare riferimento ai regimi abilitativi per le diverse attività commerciali;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra governo, regioni ed enti locali, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei rappresentanti delle Autonomie territoriali;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nei seguenti termini:

1. Ai fini dell'avvio e dell'esercizio delle attività commerciali, di qualunque tipologia e modalità, sono applicati gli istituti di cui alla tabella allegata che forma parte integrante del presente Accordo.
2. Su richiesta delle parti, i contenuti del presente Accordo sono soggetti a verifica, al fine di valutarne l'impatto ed eventualmente la revisione.

ALLEGATO

Attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Apertura degli esercizi al pubblico nelle zone tutelate	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. art. 64, co. 1	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) Professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)	X (silenzio-assenso 60 gg.)		
2. Apertura degli esercizi al pubblico nelle zone non tutelate	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. art. 64, co. 1	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) Professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
3. Trasferimento di sede degli esercizi al pubblico nelle zone tutelate	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. art. 64, co. 1		X (silenzio-assenso 60 gg.)		
4. Trasferimento di sede degli esercizi al pubblico nelle zone non tutelate	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. art. 64, co. 1			X	
5. Trasferimento di sede degli esercizi al pubblico da zona non tutelata a zona tutelata	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. art. 64, co. 1		X (silenzio-assenso 60 gg.)		
6. Trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi (SUBINGRESSO)	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. art. 64, co. 4	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) Professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
7. Ampliamento degli esercizi al pubblico in zone non tutelate				X	
8. Ampliamento degli esercizi al pubblico in zone tutelate			X (silenzio-assenso 60 gg.)		
9. Riduzione della superficie					X
10. Cessazione dell'attività					X

Attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Avvio dell'attività di somministrazione al domicilio del consumatore	L. 287/1991 (art. 3, co. 6, lett. a) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. D. Lgs 147/2012	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) Professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
2. Subingresso all'attività di somministrazione al domicilio del consumatore	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. art. 64, co. 4	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) Professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
3. Cessazione dell'attività di somministrazione al domicilio del consumatore					X
4. Avvio dell'attività di somministrazione negli esercizi annessi ad alberghi, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati	L. 287/1991 (art. 3, co. 6, lett. b) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. D. Lgs 147/2012	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
5. Subingresso all'attività di somministrazione negli esercizi annessi ad alberghi, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. art. 64, co. 4	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
6. Ampliamento della superficie				X	
7. Riduzione della superficie					X

Attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
8. Cessazione dell'attività di somministrazione negli esercizi annessi ad alberghi, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati					X
9. Avvio dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	L. 287/1991 (art. 3, co. 6, lett. c) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. D. Lgs 147/2012	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) Professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
10. Subingresso all'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 4	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) Professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
11. Ampliamento della superficie				X	
12. Riduzione della superficie					X
13. Cessazione dell'attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime					X

Attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
14. Avvio dell'attività di somministrazione negli esercizi di cui all'art. 5, co. 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago	L. 287/1991 (art. 3, co. 6, lett. d) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. D. Lgs 147/2012	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) Professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
15. Subingresso all'attività di somministrazione negli esercizi di cui all'art. 5, co. 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 4	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) Professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
16. Ampliamento della superficie				X	
17. Riduzione della superficie					X
18. Cessazione dell'attività di somministrazione negli esercizi di cui all'art. 5, co. 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago					X

Attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
19. Avvio dell'attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno	L. 287/1991 (art. 3, co. 6, lett. e) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. D. Lgs 147/2012	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
20. Subingresso all'attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 4	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
21. Ampliamento della superficie				X	
22. Riduzione della superficie					X
23. Cessazione dell'attività di somministrazione nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno					X

Attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
24. Avvio dell'attività di somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche	L. 287/1991 (art. 3, co. 6, lett. f) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. D. Lgs 147/2012	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
25. Subingresso all'attività di somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 4	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
26. Ampliamento della superficie				X	
27. Riduzione della superficie					X
28. Cessazione dell'attività di somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche					X
29. Avvio dell'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	L. 287/1991 (art. 3, co. 6, lett. g) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. D. Lgs 147/2012	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	

Attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
30. Subingresso all'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 4	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
31. Ampliamento della superficie				X	
32. Riduzione della superficie					X
33. Cessazione dell'attività di somministrazione nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco					X
34. Avvio dell'attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico	L. 287/1991 (art. 3, co. 6, lett. h) D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. D. Lgs 147/2012	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
35. Subingresso all'attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico	D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. - art. 64, co. 4	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
36. Cessazione dell'attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico					X

Attività commerciale in sede fissa (Esercizi di vicinato)	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Apertura di un esercizio di vicinato	D. Lgs. 114/1998, art. 7 D. Lgs. 59/2010, art. 65, co. 1	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
2. Trasferimento di sede di un esercizio di vicinato	D. Lgs. 114/1998, art. 7 D. Lgs. 59/2010, art. 65, co. 1			X	
3. Trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vicinato (SUBINGRESSO)	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
4. Ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato	D. Lgs. 114/1998, art. 7 D. Lgs. 59/2010, art. 65, co. 1			X	
5. Riduzione della superficie					X
6. Cessazione di un esercizio di vicinato	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5				X

Attività commerciale in sede fissa (Medie strutture di vendita)	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Apertura di una media struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 8	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)	X (silenzio-assenso 90 gg.)		
2. Trasferimento di sede di una media struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 8		X (silenzio-assenso 90 gg.)		
3. Trasferimento della gestione o della titolarità di una media struttura di vendita (SUBINGRESSO)	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
4. Ampliamento della superficie di una media struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 8		X (silenzio-assenso 90 gg.)		
5. Riduzione della superficie					X
6. Cessazione di una media struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5				X

Attività commerciale in sede fissa (Grandi strutture di vendita)	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Apertura di una grande struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 9	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)	X (silenzio-assenso 120 gg.)		
2. Trasferimento di sede di una grande struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 9		X (silenzio-assenso 120 gg.)		
3. Trasferimento della gestione o della titolarità di una grande struttura di vendita (SUBINGRESSO)	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
4. Ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 9		X (silenzio-assenso 120 gg.)		
5. Riduzione della superficie					X
6. Cessazione di una grande struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5				X

Forme speciali di vendita (Spacci interni)	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Avvio dell'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi	D.Lgs. 114/1998, art. 16 D.Lgs. 59/2010, art. 66	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
2. Subingresso all'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
3. Ampliamento della superficie				X	
4. Riduzione della superficie					X
5. Cessazione dell'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5				X

Forme speciali di vendita (Apparecchi automatici)	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Avvio dell'attività di vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici	D.Lgs. 114/1998, art. 17 D.Lgs. 59/2010, art. 67	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
2. Ulteriore ubicazione di distributore automatico in aggiunta a quella comunicata con SCIA di avvio di attività.	D.Lgs. 114/1998, art. 17, co. 3 D.Lgs. 59/2010, art. 67				X
3. Subingresso all'attività di vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici	D.Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
4. Cessazione dell'attività di vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici comunque svolta	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5				X

Forme speciali di vendita (Apparecchi automatici) In esercizio di vicinato adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Apertura di un esercizio di vicinato	D. Lgs. 114/1998, art. 7 e 17, co. 4 D. Lgs. 59/2010, art. 65, co. 1	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
2. Trasferimento di sede di un esercizio di vicinato	D. Lgs. 114/1998, art. 7 e 17, co. 4 D. Lgs. 59/2010, art. 65, co. 1			X	
3. Trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vicinato (SUBINGRESSO)	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
4. Ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato	D. Lgs. 114/1998, art. 7 e 17, co. 4 D. Lgs. 59/2010, art. 65, co. 1			X	
5. Riduzione della superficie					X
6. Cessazione di un esercizio di vicinato	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5				X

Forme speciali di vendita (Apparecchi automatici) In media struttura di vendita adibita in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici	Normativa:	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Apertura di una media struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 8 e 17, co. 4	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)	X (silenzio-assenso 90 gg.)		
2. Trasferimento di sede di una media struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 8 e 17, co. 4		X (silenzio-assenso 90 gg.)		
3. Trasferimento della gestione o della titolarità di una media struttura di vendita (SUBINGRESSO)	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
4. Ampliamento della superficie di una media struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 8 e 17, co. 4		X (silenzio-assenso 90 gg.)		
5. Riduzione della superficie					X
6. Cessazione di una media struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5				X

Forme speciali di vendita (Apparecchi automatici) In grande struttura di vendita adibita in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Apertura di una grande struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 9 e 17, co. 4	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)	X (silenzio-assenso 120 gg.)		
2. Trasferimento di sede di una grande struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 9 e 17, co. 4		X (silenzio-assenso 120 gg.)		
3. Trasferimento della gestione o della titolarità di una grande struttura di vendita (SUBINGRESSO)	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
4. Ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 9 e 17, co. 4		X (silenzio-assenso 120 gg.)		
5. Riduzione della superficie					X
6. Cessazione di una grande struttura di vendita	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5				X

Forme speciali di vendita (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Avvio dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione	D.Lgs. 114/1998, art. 18 D.Lgs. 59/2010, art. 68	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi). In caso dic ommercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi) *** Per le vendite effettuate per conto terzi per effetto dell'art. 13 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, occorre anche comunicazione al Questore che ha sostituito la licenza ex art. 115 del TULPS		X	
2. Subingresso all'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
3. Cessazione dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5				X

Forme speciali di vendita (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Avvio dell'attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori	D.Lgs. 114/1998, art. 19 D.Lgs. 59/2010, art. 69	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
2. Subingresso all'attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5	Onorabilità (art. 71, co. 1 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
3. Cessazione dell'attività di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5				X

Attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio	D.Lgs. 114/1998, artt. 27-30 D.Lgs. 59/2010, art. 70	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X (previa concessione posteggio)	
2. Subingresso all'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5 e art. 30, co. 1	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
3. Cessazione dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5 e art. 30, co. 1				X

Attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante	D.Lgs. 114/1998, artt. 27 e 30 D.Lgs. 59/2010, art. 70	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
2. Subingresso all'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5 e art. 30, co. 1	Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi) In caso di commercio alimentare anche professionali (art. 71, co. 6 d.lgs. 59/2010 e smi)		X	
3. Cessazione dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante	D. Lgs. 114/1998, art. 26, co. 5 e art. 30, co. 1				X

Attività di commercio all'ingrosso	Normativa	Requisiti	Autorizzazione	SCIA	Comunicazione
1. Avvio dell'attività di vendita		Onorabilità (art. 71, co. 1 e 2 d.lgs. 59/2010 e smi)			X